

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RICCIO STEFANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		FORMICHELLA	824
Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (<i>Approvato dal Senato</i>).		AMADEI	824, 826
(2601)	808	MASTINO GESUMINO	826
PRESIDENTE	808, 809, 810, 819	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BERNARDI	809, 810, 818	Attribuzioni di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai presidenti dei tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3491)	827
CAPALOZZA	809, 818	PRESIDENTE	827
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	810	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
	818	ROCCHETTI. Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari (3347)	828
LA ROCCA	818	PRESIDENTE	828
CAVALLARI VINCENZO	819	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	828
BERLINGUER	819	Votazione segreta:	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	828
CAROLEO e DELCROIX: Norme per l'esercizio della professione di mediatore e di agenti d'affari praticante la mediazione. (1479),			
DE MARIA ed altri: Disciplina della professione di agenti di affari in mediazione. (3394)	819		
PRESIDENTE	819, 820, 821, 824, 825, 826		
BREGANZE, <i>Relatore</i>	819, 821, 824, 825		
CAPALOZZA	820, 822, 824, 825, 826		
CAROLEO	821, 822		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	822, 824, 825, 826		
LOPARDI	823		
PETRILLI	823, 826		

La seduta comincia alle 10.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. (Approvato dal Senato). (2603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura ».

Il Presidente della Camera, informato della richiesta della III Commissione (Giustizia) che chiedeva il passaggio del disegno di legge concernente le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, ha accolto favorevolmente tale richiesta. Il disegno di legge n. 2603 resta, pertanto, assegnato alla competenza della III Commissione in sede legislativa. Procederemo, pertanto, alla discussione di questo disegno di legge.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato oggetto di largo e approfondito esame prima in sede di commissione plenaria, poi in sede di comitato ristretto.

Il comitato, presieduto da me, e composto dal relatore onorevole Rocchetti, e dagli onorevoli Capalozza, Cavallari, Amadei, Bernardi, Degli Occhi e Formichella, ha lavorato intensamente, con la partecipazione del guardasigilli onorevole Gonella, e anche dell'onorevole Targetti, vice presidente della Camera.

Vi ho già riferito nella precedente seduta della Commissione in sede referente che il comitato ha raggiunto una base di larga intesa. Sulla base appunto di questa larga convergenza di vedute, voi ci avete autorizzato a chiedere al Presidente della Camera che il disegno di legge già assegnato alla nostra Commissione in sede referente, ci venisse assegnato in sede legislativa. Ora che la nostra richiesta è stata accolta, possiamo procedere, e concludere così il nostro compito.

Come sapete, il disegno di legge che oggi viene sottoposto alla vostra discussione e approvazione, risulta profondamente diverso da quello che ci perviene dal Senato. Il testo già approvato dal Senato aveva sollevato qui, e anche fuori di qui, numerose e gravi obiezioni. Il Comitato, tenuto presenti anche le conclusioni di una commissione riunita dal Ministro, al fine di riesaminare la materia e prospettare nuove possibili impostazioni e soluzioni dei problemi che l'argomento presenta, ha proceduto alla rielaborazione, si può dire quasi integrale, del testo approvato dal Senato. E ciò è avvenuto sulla base di taluni criteri fondamentali che riguardano i punti più importanti dell'ordinamento del Consiglio

superiore della magistratura per completare in questo settore l'attuazione della Costituzione.

Tali criteri fondamentali che informano il progetto che vi presentiamo sono i seguenti.

Il Comitato ha ritenuto:

1°) che le competenze attribuite dalla Costituzione al Consiglio superiore debbano essere esercitate tutte dal Consiglio stesso, in seduta plenaria. È stata, quindi, soppressa la suddivisione del Consiglio in sezioni, e l'assegnazione a questi di competenze proprie, sia pure con possibilità di ricorso all'assemblea. È stata conservata la Sezione disciplinare, ma anche i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio;

2°) che tutta la materia concernente i concorsi per l'ingresso nella magistratura, e la promozione dei magistrati, sia per concorso, sia per scrutinio, sia affidata a commissioni esterne al Consiglio, nominali però dal Consiglio stesso, al quale spetta comunque il potere prima, di impartire direttive, poi di procedere all'esame degli atti, al giudizio sui reclami e ricorsi, in fine alla approvazione e modifica della graduatoria,

3°) che di riflesso sia opportuno restringere il numero dei componenti del Consiglio. Di proporre che dei membri elettivi dal Consiglio, 14 siano magistrati, 7 estranei alla magistratura;

4°) che i componenti eletti dai magistrati siano così ripartiti. 4 giudici, 4 consiglieri d'appello, 6 consiglieri di Cassazione, di cui due con funzioni direttive. La lamentata eccessiva preponderanza, già attribuita dal Senato ai rappresentanti della magistratura superiore, è stata così sensibilmente corretta;

5°) che il Ministro di grazia e giustizia, non debba partecipare, in generale, nemmeno sotto la forma di proposte, all'esercizio dei poteri propri del Consiglio. Il Ministro potrà e dovrà chiedere che il Consiglio provveda, ogni qualvolta si presenti ad esempio una vacanza, la necessità di un concorso ecc.; potrà far pervenire al Consiglio le sue osservazioni sulle relazioni e proposte che le Commissioni referenti faranno al Consiglio stesso, ma questo provvederà, soltanto su proposta delle sue Commissioni interne. L'intervento del Ministro sarà necessario soltanto per il conferimento a magistrati di uffici direttivi. Data la sussistenza, nonostante l'istituzione del Consiglio, di un ministro di grazia e giustizia, responsabilità di fronte al Parlamento del funzionamento dei servizi della giustizia; data la stretta connessione e la rilevanza che per il funzionamento della giustizia hanno gli uffici

direttivi, si è ritenuto che al conferimento degli uffici stessi da parte del Consiglio superiore, il Ministro di grazia e giustizia non debba essere del tutto estraneo. E a questo proposito si è trovata una formula che possa conciliare la competenza del Consiglio con l'esigenza del Ministro come organo del Governo responsabile di tutti i servizi pubblici, compreso quello della giustizia, di fronte alla Camera. La formula importa che la proposta al Consiglio per il conferimento di uffici direttivi, sia fatta, e ciò secondo la regola, da una commissione speciale interna del Consiglio stesso, ma che la proposta della commissione speciale sia fatta, a sua volta, di concerto col Ministro guardasigilli. Resta in pieno la competenza del Consiglio di accogliere o no la proposta della sua Commissione;

6°) che i provvedimenti del Consiglio siano impugnabili per motivi di legittimità di fronte all'organo competente in materia, secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali, e cioè al Consiglio di Stato. Si è ritenuto di non poter privare i magistrati della giustizia amministrativa, e di non poter istituire per essi, una giurisdizione speciale, contro il divieto costituzionale;

7°) che per l'elezione dei componenti del Consiglio, il Parlamento, per la parte di sua competenza, proceda a maggioranza speciale di tre quinti, e ciò per spolicizzare, per quanto possibile, la scelta; e i giudici, per la parte di loro competenza, procedano direttamente, e non attraverso delegati. Si è ritenuto in fine che i giudici per la elezione dei loro rappresentanti procedano suddivisi per categoria, secondo cioè le loro funzioni, in modo da assicurarsi una più diretta e immediata rappresentatività degli eletti nei riguardi della rispettiva categoria.

Come ho detto, è stato possibile raggiungere un ampio e confortante accordo sui punti essenziali che vi ho brevemente esposto. Sussistono tuttavia due riserve, la prima relativa all'articolo 11, la seconda relativa all'articolo 23.

Per quanto riguarda l'articolo 11 si è stabilito che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore procede in base ad una proposta che viene formulata da una Commissione speciale del Consiglio superiore medesimo. Questa proposta — sempre secondo l'articolo 11 — deve essere fatta di concerto con il ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Capalozza propone invece di sopprimere questa parte relativa al «concerto» con il ministro.

Poiché ho toccato questo argomento vorrei subito chiedere all'onorevole Capalozza se,

eventualmente, abbia qualche cosa da aggiungere nel merito.

CAPALOZZA. Signor Presidente, io non ho nulla da aggiungere. Del resto l'emendamento soppressivo da me proposto si commenta da sé.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, a parte questa riserva che possiamo considerare, in fondo, marginale, fatta dall'onorevole Capalozza, desidero precisare che gli altri gruppi si sono dichiarati favorevoli al mantenimento dell'inciso in quanto, sulla base del precetto costituzionale, si riconosce la responsabilità del ministro in questo settore, in qualità di rappresentante del Governo e in considerazione della delicatezza della funzione direttiva nel Consiglio superiore della magistratura.

BERNARDI. Desidero precisare, signor Presidente, che non tutti i gruppi politici hanno espresso questo parere favorevole perché, oltre al gruppo comunista, anche quello socialista, al quale ho l'onore di appartenere, ha espresso parere contrario al mantenimento dell'inciso.

PRESIDENTE. Un altro emendamento riguarda l'articolo 23 relativo alla composizione del Consiglio superiore, in ordine ai componenti che debbono essere eletti dai magistrati. Come già sapete, onorevoli colleghi, questo disegno di legge comporta una notevole riduzione del numero dei componenti del Consiglio.

Il nuovo testo propone che il Consiglio superiore della magistratura debba essere costituito da sei magistrati di Corte di cassazione, dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte d'appello e quattro tra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità. L'onorevole Bernardi e l'onorevole Capalozza propongono che, invece di 6 magistrati di Corte di cassazione (dei quali due con ufficio direttivo), se ne riduca il numero a quattro.

CAPALOZZA. In questo modo i magistrati degli uffici direttivi rimarrebbero sempre in numero di sei, dato che ne farebbero parte il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale.

PRESIDENTE. Anche in ordine a questo emendamento tutti i gruppi tranne quello socialista e quello comunista, si sono dichiarati contrari ritenendo che, in definitiva, lasciando il testo, così come si trova, si avrebbe un maggiore equilibrio.

BERNARDI. Mi dispiace dover contraddire ancora una volta le affermazioni dell'onorevole Presidente ma ho l'obbligo di precisare che

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

non tutti gli altri gruppi politici erano inizialmente contrari al nostro emendamento. Lo stesso ministro, del resto, sembrava essere piuttosto favorevole al suo accoglimento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi abbiamo prima esaminato il disegno di legge nel testo approvato dal Senato in sede di comitato ristretto. Questo ha concluso nel senso precisato dal testo in esame e, cioè, stabilendo il numero dei componenti rispettivamente in 6, 4 e 4. Ho l'obbligo, tuttavia, di precisare che, nell'emendamento proposto dall'onorevole Capalozza, non vedo nulla di anormale e che, solo per lealtà verso il lavoro svolto da quella commissione che io ho avuto l'onore di presiedere, debbo mantenere fermo questo principio.

PRESIDENTE. Debbo infine dar conto di un suggerimento pervenuto all'ultimo momento da parte degli organi interessati, relativo al meccanismo delle elezioni. Prego l'onorevole ministro di fornire alla Commissione qualche delucidazione sull'argomento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'elezione dei membri del Consiglio superiore da parte del Parlamento, abbiamo ritenuto di adoperare una formula analoga a quella per la elezione dei membri della Corte costituzionale ritenendo che ciò sia più rispettoso per i diritti della minoranza. Per quanto riguarda l'elezione dei membri che provengono dalla magistratura, invece, questo criterio è sembrato un po' rigido. Pur tenendo fermo il principio della nomina da farsi categoria per categoria (e approfittando qui dell'occasione per correggere un mio errore di definizione in quanto la Costituzione adopera il termine di « categoria ») è sembrato, secondo un'interpretazione proveniente dall'associazione dei magistrati, che il votare un solo nome desse ai magistrati stessi la sensazione di non contribuire ad una elezione diretta. Qui non è in gioco il problema di votare due nomi per garantire i diritti della minoranza perché questo problema, in questo caso, non esiste, dato che in ogni collegio solo chi riporta un maggior numero di voti risulta eletto. Si tratta, più che altro, di dare una certa soddisfazione al corpo elettorale, autorizzandolo a votare tutti e quattro i nomi della propria categoria.

BERNARDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 1.

(*Componenti e sede del Consiglio*).

Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dal Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, di quattordici componenti eletti dai magistrati ordinari e di sette componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

È approvato).

ART. 2.

(*Comitato di presidenza*).

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, e dal Procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 9.

È approvato).

ART. 3.

(*Commissioni*).

Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma.

È approvato).

ART. 4.

(*Composizione della sezione disciplinare*).

Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da dieci componenti effettivi e quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due ma-

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

gistrati di Corte suprema di cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il Vice Presidente, il Primo Presidente di Corte di cassazione e i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono membri di diritto: gli altri componenti sono scelti mediante sorteggio. Alle operazioni di sorteggio provvede il Comitato di presidenza.

Il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. sulle guarentigie della magistratura

È approvato).

ART. 5.

(Validità delle deliberazioni del Consiglio Superiore).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Superiore è necessaria la presenza di almeno quindici componenti, di cui dieci magistrati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente

È approvato).

ART. 6.

(Validità delle deliberazioni della Sezione disciplinare).

La sezione disciplinare delibera col numero di sette componenti: il Vice Presidente del Consiglio Superiore che la presiede, il primo presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di cassazione con ufficio direttivo, un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e un componente eletto dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il quarto componente magistrato è magistrato di tribunale.

Qualora il Presidente del Consiglio Superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il Vice Presidente del Consiglio Superiore, e

resta escluso il componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il Primo Presidente della Corte di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal Presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dal Vice Presidente del Consiglio superiore e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Corte di cassazione, se il procedimento riguarda il primo presidente; e dal primo presidente, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da un magistrato di Corte di cassazione, se riguarda il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

È approvato).

ART. 7.

(Composizione della segreteria)

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno di Corte di appello e due di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio Superiore, sentito il Ministro.

I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

La Segreteria dipende dal Comitato di Presidenza.

È approvato).

ART. 8.

(Ispettorato)

Il Consiglio Superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

È approvato).

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

ART. 9.

(Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore).

I fondi per le indennità dovute ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Per il pagamento delle indennità e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede, o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958 sarà provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

È approvato).

CAPO II.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 10.

(Attribuzioni del Consiglio superiore).

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1°) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2°) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate: per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello,

3°) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disci-

plinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

4°) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5°) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziata in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri, al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

È approvato).

ART. 11.

(Funzionamento del Consiglio).

Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Nelle materie indicate ai numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro di grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto dal Parlamento

Gli onorevoli Bernardi e Capalozza propongono il seguente emendamento all'articolo 11

« *Sopprimere l'inciso.* di concerto con il ministro di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

Non è approvato).

Gli onorevoli Bernardi e Silvestri hanno proposto un emendamento tendente a sostit-

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

tuire alle parole « di concerto con il ministro », con le parole « sentito il ministro ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

ART. 12.

(Assunzioni e promozioni
dei magistrati per concorso).

Il Consiglio superiore provvede alle promozioni dei magistrati, alle assunzioni in Magistratura e agli esami per aggiunto giudiziario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi di commissioni da esso nominate. La Commissione esaminatrice dei concorsi e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, compiuti i lavori, formano le graduatorie che sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore, esaminati gli atti e gli eventuali reclami, proposti dal Ministro di grazia e giustizia e dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approva o modifica la graduatoria.

(È approvato).

ART. 13.

(Promozioni dei magistrati per scrutinio).

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio di magistrati che sono chiamati per turno di anzianità, e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile.

La deliberazione della Commissione di scrutinio, è comunicata agli interessati e al Ministro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.

La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, è presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello è presieduta dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

(È approvato).

ART. 14.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia, fermo quanto stabilito all'articolo 11.

1°) ha facoltà di promuovere mediante richiesta l'azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

2°) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

3°) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

(È approvato).

ART. 15.

(Destinazione di magistrati al Ministero -
Incarichi speciali ai magistrati)

Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

(È approvato).

ART. 16.

(Intervento del Ministro
alle adunanze del Consiglio superiore).

Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.

È approvato).

ART. 17.

(Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro del tesoro.

Contro i predetti provvedimenti, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinaria, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

È approvato).

ART. 18.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore).

Il Presidente del Consiglio superiore:

1°) indice le elezioni dei componenti magistrati;

2°) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

3°) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4°) convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'articolo 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;

5°) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

(È approvato).

ART. 19.

Attribuzioni del Vice Presidente).

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

(È approvato).

ART. 20.

(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore).

Il Consiglio superiore:

1°) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2°) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

3°) elegge il Vice Presidente;

4°) decide sui ricorsi proposti dagli interessati;

5°) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma;

6°) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

7°) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio:

CAPO III

COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 21.

(Convocazione dei corpi elettorali).

Le elezioni per il Consiglio Superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio Superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

È approvato).

ART. 22.

(Componenti eletti dal Parlamento).

La elezione dei componenti del Consiglio Superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

È approvato).

ART. 23.

(Componenti eletti dai magistrati).

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro fra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Alla elezione dei Magistrati componenti del Consiglio Superiore partecipano tutti i magistrati, votando ciascuno per i componenti appartenenti alla propria categoria.

Non partecipano alla elezione gli uditori.

Sono esclusi dal voto i Magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è personale e segreto.

L'onorevole Capalozza propone di ridurre da sei a quattro il numero dei magistrati della Corte di cassazione di cui al primo comma dell'articolo 23. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

ART. 24.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

È approvato).

ART. 25.

(Uffici elettorali).

Le votazioni dei Magistrati hanno luogo: per i Magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione;

per i Magistrati di Appello, presso la Corte di Appello o la Sezione staccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio;

per i Magistrati di tribunale e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

È approvato).

ART. 26.

(Collegi elettorali pei magistrati di Corte di d'Appello e di Tribunale).

Ai fini delle elezioni dei magistrati di appello e dei magistrati di tribunale sono istituiti rispettivamente quattro collegi, in ciascuno dei quali viene eletto un componente del Consiglio superiore per ciascuna di dette categorie.

I quattro collegi saranno costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile dei magistrati in essi compresi, compatibilmente col criterio della continuità territoriale.

È approvato).

ART. 27.

(Suffragi e proclamazioni dei risultati).

Ciascun magistrato di Corte di cassazione ha facoltà di votare per non più di nove magistrati, dei quali non più di tre possono essere magistrati con ufficio direttivo.

Ciascuno dei magistrati di Tribunale e gli aggiunti giudiziari hanno facoltà di votare per non più di due magistrati di Tribunale, e ciascuno dei magistrati di Corte di appello per non più di due magistrati di Corte di appello, gli uni e gli altri facenti parte degli Uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

È proclamato eletto il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nella categoria.

I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguano, nei rispettivi collegi elettorali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.

(È approvato).

ART. 28.

(Contestazioni).

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

L'ufficio competente allo scrutinio provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

(È approvato).

ART. 29.

(Reclami).

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 30.

(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio).

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

(È approvato).

ART. 31.

(Scioglimento del Consiglio superiore).

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

(È approvato).

CAPO IV.

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 32.

(Durata della carica).

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

(È approvato).

ART. 33.

(Incompatibilità).

I componenti elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, né assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali.

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 34.

(Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini).

I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

(È approvato).

ART. 35.

(Divieto di incarico di uffici direttivi).

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

(È approvato).

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

ART. 36.

(Divieto di assunzioni in Magistratura per meriti insigni).

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in Magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

È approvato).

ART. 37.

(Sospensione e decadenza dei componenti magistrati).

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo e se sottoposti a procedimento disciplinare.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare.

È approvato).

ART. 38.

(Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento).

I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento, per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, il presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

È approvato).

ART. 39.

(Sostituzioni).

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27, ultimo comma.

Se la sostituzione non può aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva.

I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

È approvato).

ART. 40.

(Assegni e indennità ai componenti del Consiglio).

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento, è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscono di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita la indennità di lire cinquemila per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

È approvato).

ART. 41.

(Posizione giuridica dei segretari).

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

È approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti

È approvato.

ART 43.

*Delega al Governo.**Entrata in vigore della presente legge*

La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

È approvato

LA ROCCA Per dichiarazione di voto. Riconosco anch'io che il nuovo testo costituisce un passo avanti perché è migliore di quello approvato dal Senato. Tuttavia, non posso nascondere le mie perplessità sul testo dell'articolo 23 quale è stato approvato. Io penso che l'approvazione di quella norma possa creare un vivo fermento in tutta la magistratura la quale vede messa in forse la sua indipendenza dalla prevalenza dei membri della Cassazione nel Consiglio superiore. Oggi, nonostante l'ingerenza e l'interferenza dell'esecutivo, abbiamo ancora dei magistrati che esprimono le loro opinioni indipendentemente dall'indirizzo dato dalla Cassazione. È però evidente che, approvando questo nuovo testo, e in particolare l'articolo 23, i membri della Cassazione diventano arbitri della sorte dei magistrati, e questi ultimi non potranno certo avere il coraggio di opporsi ai pareri della Cassazione.

L'ultimo congresso ha stabilito il principio della rappresentanza proporzionale nel Consiglio superiore. Io non voglio sostenere questa tesi, ma nemmeno posso concordare sulla prevalenza assoluta dei membri della Cassazione.

Invito i colleghi a considerare questo problema, e annuncio fin d'ora che mi asterrò dalla votazione.

BERNARDI. Il testo definitivo quale è risultato dai lavori del comitato ristretto, disgraziatamente, non è perfetto. Tanto che noi avremmo voluto migliorarlo con gli emendamenti da noi proposti e che non sono stati accettati. Il testo sarebbe stato, indubbiamente,

da considerare ottimo se questi emendamenti fossero stati accolti. Tuttavia abbiamo il dovere di dichiarare che questo disegno di legge viene incontro sia alle esigenze della nostra vita democratica sia ad un preciso precetto costituzionale. Credo, perciò, che noi possiamo rallegrarci a vicenda per lo spirito di comprensione e di collaborazione che è affiorato nel corso dei lavori del Comitato ristretto e pertanto, a nome del mio gruppo, dichiaro di votare a favore.

CAPALOZZA. Anche io desidero fare una breve dichiarazione personale per dire che io voterò a favore di questo disegno di legge che è stato così faticosamente concordato.

Certo, anch'io direi con il collega Bernardi che il provvedimento non soddisfa in pieno le nostre aspettative e le esigenze della magistratura. Tuttavia debbo ammettere che costituisce un passo in avanti e un notevole miglioramento rispetto al testo del Senato. Del resto, questa legge non sarà eterna come erano le leggi dei Medi e dei Persiani ed io son certo che sarà migliorata in un prossimo futuro.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Pur tenendo fermo questo principio per quanto riguarda il Governo, vorrei far presente all'onorevole La Rocca che, in realtà, abbiamo migliorato il testo rispetto a quello approvato dal Senato, raggiungendo un equilibrio che non mi pare possa essere messo in discussione. Il testo del Senato, infatti, prevedeva una categoria autonoma, e questa è scomparsa, prevedeva, inoltre, un diverso rapporto tra i magistrati di cassazione e quelli di corte d'appello e di tribunale, che è stato corretto convenientemente, per venire incontro alle esigenze delle categorie.

Desidero, inoltre, dichiarare che sono veramente commosso per lo spirito di comprensione e di concordia che è stato possibile raggiungere intorno a questo provvedimento. E se l'onorevole Capalozza precedentemente ha notato tale armonia, credo che tutti possiamo dire di aver dato un esempio di concordia su di un tema che è certo tra i più delicati della struttura dello Stato. Forse potrebbe sembrare a prima vista che ci sia stata una certa fretta nell'approvazione di questo disegno di legge ma, ove si tenga presente che da ben 10 anni si medita su questo problema, si può senz'altro concludere che esso è il risultato di una maturazione progressiva dalla quale è scaturita la scelta finale. E, pertanto, credo di poter affermare che si è trattato di un lavoro maturo e cosciente.

Ho l'obbligo di rivolgere un vivo e cordiale ringraziamento a tutti i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione per questo contributo costruttivo dato alla istituzione di questo organo costituzionale. Innanzi tutto perché è nostro dovere compiere il massimo sforzo per dare attuazione alla Costituzione e in secondo luogo perché ciò costituisce una tappa importantissima, se non storica, nella vita costituzionale del nostro paese, tappa che contribuisce a garantire non solo interiormente ma anche esteriormente e strutturalmente l'indipendenza della magistratura. Come ferventi democratici dobbiamo avere una profonda soddisfazione per avere partecipato ad un lavoro costruttivo. In modo particolare mi rivolgo al Presidente che con tanto attivismo e tanta intelligenza e competenza della materia ha guidato a conclusione i nostri lavori.

CAVALLARI VINCENZO. Anch'io voterò a favore del disegno di legge, ma ritengo doveroso manifestare la mia più seria preoccupazione sulla distribuzione dei magistrati in seno al Consiglio, distribuzione che, pur dovendo dare atto al ministro dei miglioramenti apportati, non risponde in pieno ai voti delle categorie interessate. Il voto favorevole che mi appresto a dare trae origine dal fatto che altre richieste hanno trovato accoglimento. Io confido, quindi, che, in un modo o nell'altro, ma al più presto possibile, si possa determinare una situazione tale che consenta di accogliere i voti espressi dai magistrati a questo riguardo.

BERLINGUER. Il nostro gruppo voterà a favore, con le riserve già manifestate.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale desidero rivolgere a tutti i componenti della Commissione, e in modo speciale ai componenti del Comitato, così al Ministro, il più vivo ringraziamento per la loro fattiva collaborazione alla redazione del testo. Abbiamo cercato tutti, con il maggior spirito di comprensione, di conciliazione, dei contrastanti punti di vista, di raggiungere quella larga intesa che era necessaria per una legge di tanta importanza.

Credo che la nostra opera abbia conseguito risultati sostanzialmente soddisfacenti.

Possiamo dire di aver compiuto così un nuovo importante passo nell'adempimento dei nostri doveri per l'attuazione di tutti gli istituti previsti dalla Costituzione. Questo del Consiglio superiore della Magistratura è uno dei più importanti e urgenti.

Mi auguro che l'ordinamento che noi ci apprestiamo a votare possa essere accolto in-

tegralmente anche dall'altro ramo del Parlamento, e mi auguro soprattutto che il nuovo ordinamento del Consiglio superiore possa dare alla Magistratura quelle migliori garanzie di indipendenza che possano assicurare il migliore esercizio della fondamentale funzione che ai giudici è assegnata.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

RICCIO STEFANO

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Caroleo e Delcroix: Norme per l'esercizio della professione di mediatore e di agente di affari praticante la mediazione (1479); e dei deputati De Maria ed altri: Disciplina della professione di agente di affari in mediazione. (3394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caroleo e Delcroix. « Norme per l'esercizio della professione di mediatore e di agente di affari praticante la mediazione » e d'iniziativa dei deputati De Maria ed altri: « Disciplina della professione di agente di affari in mediazione ».

Il relatore, onorevole Breganze, ha proposto un testo unificato, sul quale ha facoltà di riferire.

BREGANZE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'esaminare, in una delle precedenti sedute, le due proposte di legge sulla disciplina della funzione di mediatore, convenimmo sull'opportunità di redarre un nuovo testo, essendoci sembrate l'una troppo macchinosa e impegnativa, l'altra piuttosto manchevole e comprensiva, invece, addirittura di norme regolamentari.

Per tentare di semplificare al massimo le norme su questa materia, ho preso contatto con la Camera di commercio di Vicenza e mi son così reso praticamente conto dell'attività dei mediatori, studiando altresì il regolamento relativo, tuttora in via di approvazione presso il Ministero dell'industria e commercio.

Come conseguenza dei miei studi, ho cercato anzitutto, nel nuovo testo, di indicare il campo di applicazione della legge; quindi, ho cercato di ridurre le varie norme per l'esercizio dell'attività professionale, che vanno dall'obbligo dell'iscrizione nei ruoli previsti dalla legge del 20 marzo 1913, n. 272, all'abolizione

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

della licenza di pubblica sicurezza, eccezioni fatta, per quanto riguarda i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali è necessaria l'autorizzazione speciale, oltre al titolo di studio previsto dall'articolo 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le sanzioni penali per coloro che esercitino professionalmente l'attività senza essere iscritti nei ruoli, sono previste all'articolo 4, mentre col successivo articolo 5 si affida alle Camere di commercio la vigilanza sull'attività dei mediatori.

Con l'articolo 6 si autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie, nonché quelle di coordinamento con le altre norme in materia. Infine, con l'articolo 7 si dispone l'entrata in vigore della legge contemporaneamente alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento previste.

Ciò premesso, illustro brevemente il significato e l'origine di alcune disposizioni.

Nell'articolo 1, ripreso sostanzialmente dalla proposta De Maria, si parla di coloro che esercitano « professionalmente » l'attività, e ciò perché, come è stato rilevato da alcuni colleghi e come precisa la stessa legge del 1913, la mediazione è, per sua natura, libera, mentre noi intendiamo disciplinarla solo nei confronti di quanti la esercitano come vera e propria professione. Nel campo dei mediatori rientrerebbero anche gli agenti di cambio, ma il loro inquadramento è regolato dal Ministero delle finanze e quindi per essi dovrebbero valere le disposizioni attualmente in vigore. La seconda eccezione riflette i pubblici mediatori marittimi, perché appartengono ad una categoria invero particolare, il più delle volte costituita dagli stessi funzionari delle società di navigazione; e pertanto non è il caso di provvedere alla loro disciplina in questa sede. In poche parole, questo provvedimento riflette soltanto i mediatori di merci e derrate.

Nell'articolo 2 ho fatto riferimento alla legge 20 marzo 1913, n. 272 e qui mi corre l'obbligo di dare un chiarimento. Dice l'articolo 21 della citata legge che la professione del mediatore è libera, ma che possono esercitare gli uffici pubblici soltanto quei mediatori che siano iscritti nei ruoli, conservati presso le Camere di commercio. Risulta chiaro, quindi, che i ruoli attualmente esistenti presso le Camere di commercio sono previsti soltanto per quei mediatori che vogliono esercitare anche pubbliche funzioni indicate nel successivo articolo 27 della stessa legge.

Volendo abolire l'autorizzazione di pubblica sicurezza, si rende necessaria una ulteriore disciplina. A me pare che l'organo più

indicato per questa disciplina sia la Camera di commercio, e allora io proporrei che questi ruoli, attualmente destinati soltanto a chi voglia occupare quegli uffici speciali, siano, viceversa, comprensivi di tutti i mediatori che vogliono esercitare professionalmente quest'attività. Gli onorevoli colleghi forse non sanno quali conseguenze portano questi ruoli, ed allora mi permetterò di illustrarle. L'articolo 23 della legge del 1913, già citata, che disciplina le caratteristiche e i requisiti necessari per essere iscritti nei ruoli dice che le condizioni richieste perché le Camere di commercio possano iscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda, sono, oltre a quelli indicati nel precedente articolo 2, i seguenti: età maggiore e godimento dei diritti civili e politici, notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da un'accreditata ditta commerciale, idoneità all'esercizio professionale, un esame pratico secondo le norme dettate dalla Camera di commercio; deposito cauzionale.

Poste queste norme, devo dire che il numero 2 dell'articolo precedente, che riguarda gli agenti di cambio, richiede anche l'immunità penale, da provarsi mediante la presentazione del certificato del casellario giudiziale. Resta da stabilire, a mio modo di vedere, che cosa sia con esattezza questa immunità penale. Comunque, sulla base di queste norme attualmente in vigore, ho predisposto i primi due articoli del testo unificato.

Per quanto riguarda la licenza di pubblica sicurezza attualmente prevista, ho ritenuto che se ne possa fare a meno, giacché è stato previsto l'inquadramento per tutti nei ruoli e attribuita, all'articolo 5, la vigilanza e la disciplina alle Camere di commercio.

Le sanzioni penali, di cui all'articolo 4, sono in perfetta armonia con il codice penale.

Mi pare di non avere altro da dire e, pertanto, invito la Commissione ad approvare il testo da me predisposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Concordo con l'esposizione dell'onorevole Breganze, ma desidero fare alcune osservazioni.

Innanzitutto, mi sembra che occorra precisare meglio la differenza fra l'esercizio professionale dell'attività di mediatore e l'esercizio non professionale dell'attività medesima. Effettivamente, il testo al nostro esame si sforza di dare concreta risoluzione a questo problema, ma, tuttavia, a me sembra che possano permanere alcuni dubbi, che potrebbero tradursi in gravi pregiudizi specialmente per chi

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

una volta tanto svolga attività di mediatore, specialmente nei piccoli centri dove la vita commerciale è particolarmente modesta. Non ho una proposta concreta da fare in proposito, ma sottopongo all'attenzione della Commissione la necessità che quest'attività del tutto temporanea ed eccezionale non finisca per cadere nelle sanzioni che la presente legge prevede.

Aggiungo che trovo perfettamente giusto e legittimo che la legge non si applichi ai pubblici mediatori marittimi.

Alcuni rilievi sono stati avanzati dagli interessati e dai tecnici di questa materia. L'inconveniente più grave — si dice — che risultava dai testi delle due proposte precedenti, e che invece viene escluso dall'attuale stesura, era che la nuova regolamentazione tenderebbe a negare ad un pubblico mediatore marittimo di far parte di una ditta, cosa che è invece abituale per gli operatori di grandi città marinare, in particolare di Genova. I pubblici mediatori marittimi non possono essere disciplinati nello stesso modo che i mediatori delle varie categorie merceologiche, perché per tradizione, e anche per effettiva necessità di lavoro, le funzioni di agente marittimo e di *brokers* di noleggio sono state sempre collegate tra di loro e considerate, nella pratica, complementari. Si assume che la maggior parte dei *brokers* esercitino anche funzioni di agente marittimo raccomandatario, alla stessa guisa che l'agente marittimo raccomandatario esplica funzioni di *broker* di noleggio.

Per quanto riguarda l'articolo 3, devo fare una sola osservazione di forma. sopprimerei la parola « attualmente ».

Anche sull'articolo 4 qualche osservazione di forma: « direi « indicati » e non « previsti », « incorre » e non « è soggetto ».

Circa l'articolo 5, c'è da notare che l'ultima parte, cacofonica, per di più è inutile, perché le Camere di commercio funzionano sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e quindi il richiamo a questo Ministero è, evidentemente, superfluo.

Anche l'articolo 6 contiene delle parole superflue « con la ricordata legge ecc. ».

Forse sono superflue anche le ultime parole « e con le altre norme in materia ».

BREGANZE, *Relatore*. Ho voluto aggiungere quella precisazione, perché l'elencazione dei titoli di studio fatta dalla legge del 1913 richiede necessariamente un aggiornamento.

CAPALOZZA. D'accordo, ma forse sarebbe meglio parlare di « altre norme applicabili ».

Desidero, infine, manifestare un dubbio. Non so se si possa stabilire, come con l'arti-

colo 7 si stabilisce, che la legge entrerà in vigore contemporaneamente alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento. Che non sia meglio stabilire una gradualità ?

Io penso che forse sarebbe preferibile dire che la legge entrerà in vigore 30 giorni dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione, per evitare che la contemporanea applicazione possa fare incontrare difficoltà pratiche.

Null'altro ho da aggiungere, se non insistere nel raccomandare che si trovi una formula più esatta per lasciare piena libertà al singolo atto di mediazione, che attualmente è previsto e disciplinato dal codice civile.

CAROLEO. Concordo pienamente col testo proposto dal Relatore, anche per semplificare l'approvazione della nostra proposta di legge, e soprattutto concordo sull'esclusione dell'applicabilità delle presenti norme ai mediatori marittimi, essendo l'attività di questi ultimi disciplinata da un complesso di norme particolari.

Non condivido la preoccupazione dell'onorevole Capalozza per quanto riguarda i mediatori saltuari. Io ritengo che, in questa regolamentazione della professione di mediatore, lo spirito del proponente — e, ritengo, dell'intera Commissione — sia stato quello di evitare proprio il dilagare della professione o del mestiere di mediatore saltuario. Se noi non fermiamo con apposite norme legislative questo crescente aumento delle persone che fanno i mediatori saltuariamente, senza alcuna garanzia per coloro che si fidano della loro opera, travisiamo la natura della proposta.

PRESIDENTE. Quel che lei dice è in pieno contrasto con le decisioni della Commissione, che diede in questo senso mandato al Relatore di redigere il nuovo testo.

CAROLEO. Non conoscevo né conosco le decisioni prese dalla Commissione in proposito, ma ritengo che la Commissione non abbia potuto raccomandare al Relatore di non redigere con precisione le norme alle quali va soggetto chiunque eserciti la professione di mediatore.

PRESIDENTE. Quando lei parla di professione, che cosa vuole intendere ? Come considera colui che compie un atto isolato di mediazione ?

CAROLEO. Non è un professionista. Altrimenti, sarebbe inutile la sanzione penale prevista dall'articolo 4.

PRESIDENTE. Un atto di mediazione compiuto da una persona cadrebbe sotto queste sanzioni ?

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

CAROLEO. No, perché noi diciamo che la professione di mediatore è convalidata dall'iscrizione nell'albo.

PRESIDENTE. Nell'articolo 1754 del codice civile noi abbiamo la definizione del mediatore e nel successivo articolo 1760 l'indicazione degli obblighi del mediatore professionale, sicché la figura del mediatore professionale è bene individuata dalle attuali leggi. Il presupposto di queste norme è che l'esercizio della mediazione è libero, nel senso che gli atti di mediazione possono essere compiuti da chiunque, e non è davvero possibile assumere la figura di mediatore professionale esercitando un solo atto di mediazione. Con le norme attuali, noi intendiamo dare la definizione del mediatore professionale, lasciando salve tutte le norme contenute nel codice civile.

E allora, se questa è la nostra volontà, dobbiamo richiamarci non a tutte le norme del Codice civile relative alla mediazione ma soltanto all'articolo 1760, per dare la definizione del mediatore professionale senza ripetere le stesse parole.

Questa è la posizione della Commissione. E, se le cose stanno così, mi permetterei di avanzare dei dubbi in rapporto agli articoli 1 e 2, nel senso che essi non rispondono esattamente a questa impostazione, che mi sembra molto chiara. Mi sembra, inoltre, che l'articolo 3 dovrebbe scomparire, perché è veramente strano che in una norma si dica che non occorre una determinata autorizzazione di pubblica sicurezza.

È chiaro che, se facciamo delle norme che intendono determinare la figura del mediatore professionale il mezzo con cui questa figura si acquisisce, se noi non diciamo che occorre un'autorizzazione, s'intende che quell'articolo della legge di pubblica sicurezza è abrogato. In ogni modo, potremmo dire che è abrogato ma non mai dire che non occorre la licenza.

Secondo me l'articolo 1 dovrebbe modificarsi in questo senso: « Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui all'articolo 1760 », e poi definire chi noi intendiamo per mediatore professionale.

Conseguentemente, l'articolo 2 dovrebbe richiamarsi alle norme che prevedevano i requisiti per ottenere l'autorizzazione.

CAPALAZZA. Per chiarezza, devo dire che l'intervento dell'onorevole Caroleo mi pone in una condizione difficile. Devo precisare all'onorevole Caroleo che l'orientamento della Commissione fu, allora, quello che è stato prospettato in questo momento dal nostro Presidente, e fu proprio per questo orienta-

mento che sull'approvazione della proposta di legge vi fu una larga adesione di massima. Anzi, solo per tale orientamento, io accettai di far parte del comitato ristretto nominato per il coordinamento.

Se l'onorevole Caroleo insiste sul carattere corporativo di questa proposta e non vuole aderire allo spirito della riforma che noi intendiamo effettuare, allora la nostra posizione diventa diversa e l'adesione di massima viene meno.

Io non ho detto, e non potevo dire, che non deve essere disciplinato l'esercizio saltuario della professione di mediatore. Se c'è la professione, l'esercizio saltuario non la fa venir meno. Noi intendiamo, come ha chiaramente messo in evidenza l'onorevole Presidente, far salva la libertà degli atti non professionali di mediazione come sono stati visti dal codice civile, il quale stabilisce che pur se non effettuati da mediatori professionali, sono sempre validi e danno luogo ad un compenso per prestazione d'opera. Questo deve restare ben fermo. Noi diamo una disciplina nuova e più precisa ad una situazione di fatto e giuridica che già esiste; non vogliamo qui innovare il codice civile!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La Commissione è stata unanime nel ritenere che è giusto, il desiderio e il diritto di difendere la professione del mediatore ma ha ritenuto anche che non saremmo stati sufficientemente corretti se avessimo dovuto proibire qualsiasi atto di mediazione fatto da chi non fosse iscritto nell'albo, nel ruolo o, comunque, non avesse la professione di mediatore.

E il testo proposto dal Relatore, al quale il Governo dà totale adesione, con qualche modifica di forma, si fonda su questa impostazione.

Nessuno potrebbe con tranquillità inserire una norma che proibisca l'attività di mediatore *una tantum* o comunque sporadicamente, e la punisca con una sanzione penale.

Ciò premesso, ritengo tuttavia che il testo sia sufficientemente chiaro e che non sia necessario far riferimenti ad articoli specifici del codice civile. Il codice civile ha ritenuto saggiamente di non definire il mediatore professionale: si è limitato a dire che è mediatore colui che compie quella determinata azione. Ora, quando noi diciamo che è mediatore professionale colui che compie professionalmente l'azione stessa, mi pare che sia sufficiente.

Perciò io lascerei la dizione che abbiamo usata, perché con essa abbiamo detto tutto.

dicendo di più, forse faremmo un danno alla categoria.

Ciò premesso, confermo che sono d'accordo con l'impostazione. Devo far presente che il Ministero delle finanze vorrebbe che si applichi una tassa per essere iscritti nei ruoli. Ammesso il principio, bisognerà stabilire la somma, perché mi sembra eccessiva quella proposta dal Ministero delle finanze; io penso che sarebbe necessaria una differenziazione, a secondo della mole di lavoro che i mediatori svolgono.

Mi riservo, quindi, di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli.

LOPARDI. È evidente che c'è una concezione comune della professione che comprende — ed è facile intendersi a parola, forse sarebbe difficile definirla — coloro che abitualmente fanno qualche cosa a favore di ciò. Chi lo fa al di fuori di questo limite, lo fa sporadicamente o gratuitamente, non entra nel concetto di professione. Quindi a me pare che, essendo chiaro a quali norme si riferisce la dizione dell'articolo 1, detto articolo possa rimanere com'è. Vorrei richiamare piuttosto l'attenzione della Commissione sull'articolo 7 che è pleonastico perché quando con l'articolo 6 si autorizza il Governo ad emanare entro 180 giorni le norme di applicazione transitorie è chiaro che la legge non potrà essere applicata se non dopo la loro emanazione.

PETRILLI. Vorrei parlare brevemente dell'articolo 6 che a me pare contenga qualche cosa che non occorre e qualche cosa che non può contenere.

Non occorre dire che il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione, perché nell'articolo 87 della Costituzione è detto che il Capo dello Stato fa i regolamenti per l'attuazione e l'esecuzione delle leggi. Quando una disposizione del genere si trova nelle nostre leggi è una disposizione superflua in quanto l'emanazione del regolamento per l'attuazione della legge è un dovere del Governo.

Ed allora il potere legislativo non ha bisogno di dire al potere esecutivo che esso ha il diritto e il dovere di emanare regolamenti per l'attuazione perché le norme di attuazione non sono altro che il regolamento. Qualcosa di più o di diverso il Governo non può fare se non interviene una delega legislativa; ma allora se si deve porre in essere una delega al Governo e bisogna indicare criteri, materia, limiti, cose evidentemente non necessarie in questo caso. Ecco perché dicevo che in questo articolo c'è qualcosa in più del necessario, perché la potestà di emanare norme di attua-

zione, di esecuzione, è insita nelle attribuzioni del Governo.

Quanto alle norme transitorie, indicate nello stesso articolo, che cosa significano? Se le norme transitorie costituiscono come sempre avviene — una deroga temporanea ai principi stabiliti nella legge, questa è materia legislativa che sarebbe bene formasse oggetto di un articolo inserito nella legge stessa. Comunque se queste norme transitorie costituiscono una deroga alla legge, allora, autorizzando il Governo ad emanarle, bisogna fissare i criteri che esso deve seguire ed i limiti precisi delle norme stesse; altrimenti se le « norme transitorie » non costituiscono deroghe importanti alla legge, allora esse formano oggetto di regolamento.

Faccio un'affermazione di principio, perché vedo che queste norme si ridurrebbero a ben poca cosa: comunque non c'è bisogno che il Parlamento autorizzi il Governo a fare il regolamento che è parte dell'attività coordinatrice in sede di applicazione, connessa all'articolo 87 della Costituzione.

È stato, però, detto che c'è il termine di 180 giorni per l'emanazione del regolamento. Cos'è questo termine? Un termine perentorio? E cosa succede se il Governo lo lascia trascorrere? Questo dico in base alla mia esperienza di magistrato del Consiglio di Stato il quale, richiesto di volta in volta del parere sui regolamenti e sulle norme di attuazione relative ad una legge, si trova imbarazzato e comincia a pensare cosa avrà voluto dire la legge con questa disposizione.

In conclusione, credo che questo articolo 6 non abbia proprio motivo d'essere perché è superfluo e perché contiene una norma transitoria del tutto inutile.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore contemporaneamente alle norme di attuazione, faccio rilevare che le leggi possono anche entrare in vigore senza le norme di attuazione e coordinamento. Vuol dire che toccherà al magistrato di volta in volta di fare il coordinamento. Nessuna difficoltà quindi a fissare l'entrata in vigore della legge al 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*: dirà la Commissione quale sia la soluzione migliore.

Quella su cui mi permetto di insistere è l'abrogazione dell'articolo 6.

FORMICHELLA. Desidero dare atto e riconoscimento all'onorevole relatore Breganze di avere racchiuso in pochi articoli e norme pregevolmente sintetiche una così complicata e complessa materia che, alla prima presa in

esame, aveva destato in noi un po' di apprensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli nel nuovo testo del relatore.

Do lettura dell'articolo 1 che, se non vi sono emendamenti, potrà successivamente in votazione

« Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore ».

(È approvato)

Passiamo all'articolo 2

« Per l'esercizio professionale dell'attività indicata nel precedente articolo è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità.

Il titolo di studio previsto dall'articolo 23 della citata legge è tuttavia necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale, ai sensi dell'articolo 27 della legge medesima. Essi saranno iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione ».

Invece di dire « ...l'esercizio professionale dell'attività indicate nel precedente articolo... », metterei « Per l'esercizio di mediatore professionale... ».

AMADEI. Mettiamo. « Per l'esercizio professionale della mediazione... »

PRESIDENTE. D'accordo.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, mi permetta di esprimere la mia perplessità sul campo di applicazione rispettivamente degli articoli 1 e 2, nel senso che ho l'impressione che l'articolo 1 abbia un campo di applicazione molto più lato che non l'articolo 2. Il Capo XI del Titolo III del Libro IV del Codice civile si riferisce anche alla libera attività di mediatore non professionale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'articolo 1 dice che le norme si applicano a coloro che esplicano professionalmente l'attività di mediatore l'articolo 2 si

riferisce a coloro che sono indicati dall'articolo 1. Le norme che stiamo elaborando riguardano solamente i professionisti.

BREGANZE, *Relatore*. Sempre nel primo comma occorre trasformare l'ultima frase. « ...le modalità ivi indicate. », in « .. le modalità indicate in detta legge ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io toglierei al secondo comma quel « tuttavia ».

CAPALOZZA. Propongo di sostituire le parole « stessa legge », a « citata legge ».

AMADEI. Invece di « Essi saranno iscritti in ruolo speciale... », metterei « Essi sono iscritti in un ruolo speciale »

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. E, infine, mi pare che sia più giusto che il terzo comma diventi secondo.

PRESIDENTE. Dato che questi emendamenti formali sono stati concordati da tutti i membri della Commissione, do lettura dell'articolo 2 come risulta modificato nel suo complesso

Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall'articolo 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 3

« Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza attualmente prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

BREGANZE, *Relatore*. Propongo di cancellare quell'« attualmente » relativo alla licenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della parola « attualmente ».

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4

« Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli previsti dall'articolo 2 è soggetto alle sanzioni penali previste dall'articolo 665 del Codice penale ».

BREGANZE, *Relatore*. Propongo di sostituire la parola: « indicati » alla parola: « previsti ».

CAPALozZA. Propongo di sostituire la frase: « incorre nelle sanzioni penali.. », alla frase: « è soggetto alle sanzioni penali... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore Breganze.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza.

(È approvato)

L'articolo 4 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

« Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'articolo 2 incorre alle sanzioni penali previste dall'articolo 665 del Codice penale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5

« La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, con l'alta vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ».

BREGANZE, *Relatore*. Propongo la soppressione della frase relativa all'alta vigilanza del Ministero dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della frase relativa all'alta vigilanza.

(Non è approvato).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6

« Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie, nonché quelle di coordinamento con la ricordata legge 20 marzo 1913, n. 272, con le norme che disciplinano l'attività delle Camere di commercio, industria e agricoltura, e con le altre norme in materia ».

PETRILLI. Propongo la soppressione dell'intero articolo.

BREGANZE, *Relatore*. A mio avviso, e soprattutto data l'autorità dell'onorevole proponente, sulla questione delle norme transitorie dovrei dire che si tratta di una dizione approvata dal Codice di procedura, benché in questo caso non tecnicamente perfetta. La mia preoccupazione è sorta soprattutto dalla necessità di tener conto di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, già esercitano la professione e per i quali potrebbe essere molto gravoso sottoporsi alle norme vigenti. Penso che si potrebbe ovviare a tali difficoltà con l'emanazione di una norma che sancisse la dispensa dall'esame pratico per coloro che, all'entrata in vigore della legge, esercitano da almeno 5 anni l'attività di mediatore.

PRESIDENTE. L'abolizione dell'intero articolo comporterebbe anche la decadenza del termine fissato per l'emanazione del regolamento; termine che, sia pure solamente indicativo, ha valore di impegno. Credo che un termine debba essere in ogni modo indicato. È una struttura nella quale incorriamo abitualmente. Se invece l'onorevole relatore insiste per le norme transitorie, esse debbono essere chiaramente precisate dalla legge.

CAPALozZA. Sono d'accordo con l'onorevole Petrilli per le sue osservazioni sull'articolo 6. Tuttavia, mi deve consentire l'onorevole relatore di rilevare che l'esame pratico è necessario solamente a chi si dedica alla mediazione negli uffici pubblici.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Penso che si potrebbe venire incontro alle esigenze rappresentate dall'onore-

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

vole relatore adottando come articolo 6 l'ultimo comma dell'articolo 5 della primitiva proposta De Maria ed altri che precisava.

« Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione ».

CAPALOZZA. Per me va bene.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo e che diventa, se approvato l'articolo 6.

(È approvato)

Rimane ora la questione del termine per l'emanazione del regolamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Propongo il seguente testo per l'articolo 7

« Il Governo emanerà il regolamento di attuazione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nella formulazione suggerita dal rappresentante del Governo, restando inteso che la sua eventuale approvazione implica la completa soppressione dell'articolo 6 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 7 nel testo del relatore, che diverrà articolo 8 nella legge definitiva

« La presente legge entrerà in vigore contemporaneamente alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, previste all'articolo precedente »

PETRILLI. Sembra al relatore che ha predisposto il testo, opportuno che la legge non entri in vigore prima del regolamento che ne è il necessario coronamento?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si potrebbe lasciare la dizione proposta dal relatore. Questo spingerebbe il Governo ad approntare il regolamento con maggiore sollecitudine

PETRILLI. La legge — quando non è disposto diversamente — entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Del resto non posso neppure pensare che una legge entri in vigore e non possa essere applicata per mancanza del regolamento: se non c'è, il giudice la applica interpretandola nel modo che ritiene più consono allo

spirito della legge stessa. Nel caso in esame, poi, esiste anche un termine di 180 giorni per l'emanazione del regolamento, così l'entrata in vigore della legge potrebbe essere rinviata per sei mesi. Io ero scettico su questo termine, ma se preferite lasciarlo, lasciatelo pure, tenendo presente che la norma dei 15 giorni per l'entrata in vigore della legge può essere sempre superata da una norma che disponga diversamente.

AMADEI. La cosa presenta una certa gravità, perché facciamo una legge senza fissare praticamente la data di entrata in vigore e subordinandola all'emanazione di un regolamento i cui termini di pubblicazione non sono neppure imperativi.

CAPALOZZA. La questione riveste una gravità che forse non è stata bene afferrata nel suo giusto valore. Noi stabiliamo, persino, all'articolo 4, delle sanzioni penali e non possiamo assolutamente porre il magistrato dinanzi al dilemma se deve o no applicare la legge, all'angoscia dell'incertezza che talvolta è giunta fino in Cassazione per la risoluzione di casi controversi. Si modifichi il sistema, si prevedano delle adempienze e degli obblighi particolari, si concreti il regolamento di attuazione. Sono d'accordo con l'onorevole Petrilli sulla necessità di una precisazione sull'articolo 8, ma ritengo che occorre stabilire termini fissi per l'entrata in vigore e della legge e del regolamento di attuazione.

MASTINO GESUMINO. Noi non possiamo deferire praticamente al Governo l'autorità di fare in modo che una legge venga subito applicata. Secondo me sarebbe meglio fissare una data per l'entrata in vigore della legge.

CAPALOZZA. Io penso che potremmo stabilire la norma relativa all'entrata in vigore in relazione non al regolamento bensì alla legge stessa prefiggendo un termine dalla sua pubblicazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Potremmo fissare un termine di 60 giorni.

PETRILLI. Faccio notare che è impossibile che un regolamento possa essere varato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Mettiamo 120 giorni. L'articolo 8 (già 7) potrebbe essere così formulato:

« La presente legge entrerà in vigore il centotantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato)

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dal relatore: « Disciplina della professione di mediatore ».

(È approvato)

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Attribuzioni di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai presidenti dei tribunali per minorenni ed ai procuratori della Repubblica presso i medesimi. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alla attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai presidenti dei tribunali per minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi (3491). Il disegno di legge, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 gennaio 1958, è stato trasmesso alla Presidenza della nostra Assemblea in data 29 gennaio 1958.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) investita del parere alla nostra Commissione, ha espresso parere favorevole.

In assenza del Relatore, onorevole Facchin, riferirò alla Commissione sul disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro. Il provvedimento si riferisce ad una doverosa equiparazione ad altre categorie che ricoprono mansioni speciali, della benemerita categoria

dei magistrati che prestano la loro indispensabile opera presso i tribunali per i minorenni. Il disegno di legge consta di tre articoli — l'ultimo dei quali prevede la copertura della spesa — e di due tabelle. Invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli e alle tabelle. Ne do lettura, con l'intesa che, non essendovi osservazioni od emendamenti, essi saranno posti successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi è attribuita una indennità annua per l'esercizio di funzioni speciali, nella misura indicata nell'annessa tabella B.

(È approvato).

ART. 2.

Le tabelle A e B annesse alla presente legge sostituiscono le tabelle B e C annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura della spesa si provvederà con imputazione al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.

(È approvato).

TABELLA A

INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

Primo Presidente della Corte di cassazione.	L.	1.800.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	900.000
Presidenti di sezione e avvocati generali della Corte di cassazione e presidenti e procuratori generali delle Corti di appello	»	224.000
Presidenti di sezione e avvocati generali delle sezioni distaccate delle Corti di appello e presidenti e procuratori della Repubblica dei Tribunali di cui alla tabella I, annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086	»	196.000
Presidenti dei Tribunali e procuratori della Repubblica presso i medesimi	»	168.000
Magistrati dirigenti le Preture costituite in sezioni	»	146.000

(È approvata).

LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

TABELLA $\frac{7}{2}$ B.

INDENNITÀ ANNUA PER I MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SPECIALI

Presidenti dei Tribunali per i minorenni e procuratori della Repubblica presso i medesimi	L.	79.000
Presidenti di Corte di assise di appello	»	79.000
Presidenti di Corte di assise	»	68.000
Presidenti di sezione dirigenti uffici di istruzione	»	56.000
Giudici istruttori addetti ai Tribunali con più sezioni	»	45.000
Giudici istruttori	»	34.000

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rocchetti: Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari. (3347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Rocchetti, relativa alla modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Comunico che il Governo ha presentato, come d'intesa, un testo sostitutivo dell'originaria proposta.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo sostitutivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dò lettura degli articoli del nuovo testo presentato dal Governo, con l'intesa che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, essi saranno posti successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, è abrogato.

(È approvato).

ART. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe se non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio nelle cancellerie delle preture per le quali le piante organiche prevedono un cancelliere dirigente con qualifica non superiore a quella di cancelliere capo di terza classe.

(È approvato).

ART. 3.

La disposizione di cui all'articolo 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » *(Approvato dal Senato)* (2603):

Presenti	35
Votanti	33
Astenuti	2
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai Presidenti dei tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi ». *(Approvato)*

 LEGISLATURA II — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

dalla II Commissione permanente del Senato).
(3491):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge.

CAROLEO, DELCROIX; DE MARIA ed altri:
« Disciplina della professione di mediatore »
(1479-3394).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

ROCCHETTI: « Modifica delle disposizioni
relative al servizio obbligatorio nelle preture
dei cancellieri e dei segretari giudiziari »
(3347):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione del di-
segno di legge n. 2603:

Aimi, Amadei, Amiconi, Baldassarri, Ba-
resi, Berlinguer, Bernardi Guido, Bottonelli,

Breganze, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Co-
lito, Concetti, Dante, Degli Occhi, Facchin,
Floeanini Gisella, Formichella, Foschini, Fu-
magalli, Gorreri, Iozzelli, Lopardi, Martu-
scelli, Mastino Gesumino, Murdaca, Musotto,
Perlingieri, Petrilli, Riccio Stefano, Targetti,
Tinzi, Tosato.

Si sono astenuti i deputati Gorini e La
Rocca.

Hanno preso parte alla votazione del di-
segno di legge n. 3491 e delle proposte di legge
n. 1497-3394 e n. 3347:

Berlinguer, Baldassarri, Bottonelli, Bre-
ganze, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari
Vincenzo, Concetti, D'Amore, Dante, Degli
Occhi, Facchin, Floeanini Gisella, Formichel-
la, Foschini, Franceschini Giorgio, Fuma-
galli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Madia, Per-
lingieri, Petrilli, Riccio Stefano, Tinzi, Tosato.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI